**INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)**

**Per un prolungamento della protezione dalla disdetta al termine del congedo maternità**

dell'11 marzo 2019

**Premessa**

Come riferito da Travail.Suisse, secondo uno studio commissionato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e condotto dal BASS ("Erwerbsunterbrüche vor der Geburt"), «*per oltre il 10 per cento delle donne la comunicazione della gravidanza ha come conseguenza la disdetta del contratto di lavoro d'intesa con il datore di lavoro oppure il preannuncio di quest'ultimo della disdetta al rientro dal congedo maternità*». Inoltre dopo il parto, il datore di lavoro dà disdetta nel 3 per cento dei casi. Non vi sono dati precisi sul numero di casi avvenuti nel nostro cantone, ma le esperienze di chi lavora nei sindacati e nei consultori segnalano un fenomeno in crescita, mentre a detenere il triste primato è Basilea città che secondo quanto riportato da Le Matin registra due casi alla settimana.

Dieter Egli[[1]](#footnote-1), portavoce di Syna, conferma quanto emerge dall'analisi dei dati statistici: «*spesso le donne non possono addirittura godere dei loro diritti in quanto vengono spinte verso le dimissioni, questo anche a causa della grande pressione vigente nel mondo del lavoro*. *Troppo spesso i datori di lavoro accumunano ancora la nascita di un figlio con maggiori problemi*».

**Cosa prevede l'attuale regolamentazione a tutela delle neo mamme**

Secondo l'articolo 336c cpv. 2 lett. c) del Codice delle obbligazioni, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro «*durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice”. Ed è per questo, come riferito sopra, che vi è questa “spinta verso le dimissioni*».

A giugno del 2014 è entrata inoltre in vigore la nuova legge per quanto concerne l'allattamento.

Essa prevede che nel primo anno in seguito alla nascita la neo mamma debba avere la possibilità di allattare il proprio figlio (art. 35a cpv. 2 LL e OLL 1, art. 60 cpv. 2, lett. a-c).

*LL: Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento.*

*OLL: Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all'allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:*

*a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti; b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti; c. per una giornata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.*

**Conclusioni**

Non si può quindi non ritenere alquanto incongruente che una neo mamma abbia giustamente il diritto di allattare per un intero anno il proprio bambino, con tutti i benefici che comporta pure al neonato, ma la sua protezione dalla disdetta sia più breve.

Chiediamo pertanto con la presente iniziativa cantonale che venga adeguato il periodo di protezione tenendo in considerazione la nuova ordinanza sull'allattamento.

Per il Gruppo PPD

Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò

Beretta Piccoli - Franscella -

Ghisolfi - Jelmini - Pagani

1. <https://www.lematin.ch/suisse/Ces-patrons-qui-n-aiment-pas-les-jeunes-mamans/story/12399262> [↑](#footnote-ref-1)